

Cagliari, 13 Settembre 2023

Al Personale Docente
Al personale A.T.A.
Alle studentesse ed agli studenti
e per il loro tramite alle famiglie
All'Ufficio Didattica
E p.c. al Direttore S.G.A.
SITO WEB - REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Criteri di valutazione ai fini della validità dell'anno scolastico

Si trasmettono alle SS.LL., per opportuna conoscenza, i criteri di valutazione ai fini della validità dell'anno scolastico, segue elenco:

1. Per procedere alla valutazione finale di ciascun anno scolastico è necessario che gli studenti abbiano frequentato le lezioni per un numero di ore pari ad almeno 3/4 dell'orario annuale (D.P.R. N. 122 del 22/06/2009). Qualora tale limite minimo di frequenza non sia raggiunto, lo studente interessato sarà escluso dallo scrutinio finale e contestualmente NON AMMESSO alla classe successiva o all'Esame Finale.
2. E' previsto che le scuole possano stabilire, "per casi eccezionali, [...] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite", specificatamente per quelli riguardanti "assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che [...] non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli Alunni interessati" (art. 14, comma 7, D.P.R. N. 122 del 22/06/2009) .
3. Pertanto il numero massimo di ore di assenza raggiungibile - fatte salve le eccezioni legate alle eventuali deroghe di cui sopra- è così attribuito:

	Monte ore annuale	Tetto massimo consentito di ore di assenza
CLASSI LICEO ARTISTICO		
Biennio	1122	280
Triennio	1155	288
CLASSI LICEO MUSICALE		
	1056	264

4. Verranno conteggiate come presenze la partecipazione degli studenti a:

- Attività di alternanza scuola – lavoro (P.C.T..O);
- Attività culturali e formative approvate dagli O.O.C.C. del Liceo (ad esempio: campionati studenteschi; progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di classe, attività autorizzate e documentate di orientamento universitario);
- Attività didattiche extracurricolari (ad esempio: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali);
- Stage formativi;
- Esami di certificazione esterna (lingua straniera, ECDL) o a concorsi.

5. In tutti i casi elencati, sul registro elettronico verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula dello studente. Nel caso di studenti con disabilità avviati a percorsi individuali di recupero si farà riferimento a quanto stabilito per ognuno di essi dal rispettivo PEP o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti. Per gli studenti che dovessero trovarsi ricoverati in ospedale, o in altri luoghi di cura, per un periodo più o meno lungo dell'anno scolastico, con la conseguente necessità che il consiglio di classe debba predisporre e concordare con lo studente un apposito programma personalizzato, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 122/22.06.2009).

6. Saranno computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
- Entrate in ritardo alla seconda (ingresso a scuola dopo le 8.20) o successive ore di lezione. Le frazioni di ora sono conteggiate come ora intera;
 - Uscite in anticipo. Le frazioni di ora sono conteggiate come ora intera;
 - Assenze per malattia;
 - Assenze per motivi familiari e/o personali;
 - Astensione dalle lezioni (per scioperi o manifestazioni degli studenti) o dalle assemblee d'istituto;
 - Mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o visite guidate;
 - Mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.
7. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro elettronico e sono sommate a fine anno scolastico. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto dovrà collocarsi entro il **limite del 25%**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo punto 8, comporterà la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.
8. Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili **deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica. Sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati i seguenti motivi:
- a. Salute
- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - Assenze continuative di 5 o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
 - Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia; - Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un solo giorno).
- b. Personali e/o di famiglia
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
 - Gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, fino ad un massimo di 5 giorni; - Donazioni di sangue;
 - Rientro nel paese d'origine per motivi legali o assenza per regolarizzare la propria permanenza in Italia presso gli uffici di pubblica sicurezza;
 - Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- c. Sportivi, artistici e di studio
- Ritardi, uscite anticipate ed assenze per attività sportiva debitamente richieste e certificate dalla Federazione sportiva di appartenenza, regolarmente accreditata;
 - Lezioni o esami presso Istituzioni Statali o legalmente riconosciute;
 - Non verrà fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti;
 - I permessi permanenti di entrata e/o uscita dalla scuola per problemi legati agli orari dei mezzi di trasporto saranno autorizzati dietro delibera dei rispettivi Consigli di Classe e verranno annotati sia sul libretto personale dell'alunno sia sul registro di classe dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. Tali permessi non saranno fatti rientrare nel computo complessivo delle assenze;
 - Eventuali casi particolari non previsti tra quelli sopra riportati, se opportunamente ed analiticamente documentati, saranno valutati dal dirigente scolastico e sottoposti al vaglio dei docenti dello specifico consiglio di classe.

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Rossi

